

STATUTO

DUE SOLI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: LUCCA LU VIA DI TIGLIO 264

Numero REA: LU - 228381

Codice fiscale: 02471600466

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 21-07-2017 - Statuto completo	2
--	---

	Il primo esercizio sociale si chiuderà al 31 (trentuno) dicembre 2017.	
	L'amministrazione e la rappresentanza della società cooperativa vengono	
	attribuite ad un Amministratore Unico.	
	Viene chiamata a ricoprire la suddetta carica la signora QUILICI Sara,	
	come sopra generalizzata, la quale presente all'atto, accetta la carica e	
	dichiara che nei suoi confronti non sussistono cause di incompatibilità od	
	ineleggibilità e da specifico incarico a me notaio della richiesta di iscrizione	
	dell'accettata carica sociale nel competente Registro delle Imprese.	
	I Componenti delegano l'Amministratore Unico a curare tutte le pratiche e	
	formalità occorrenti per la legale costituzione della società ed in particolare	
	a comunicare tempestivamente l'indirizzo PEC ai fini dell'iscrizione della	
	società nel Registro delle Imprese competente.	
	L'Organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione	
	della Società, esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dei soci dalla legge	
	o dal presente statuto.	
	Si richiedono le agevolazioni fiscali per le Società Cooperative.	
	Le spese del presente atto e conseguenziali, che si dichiarano in circa euro	
	1.400,00 (millequattrocento virgola zero zero) sono a carico della società	
	che se le assume.	
	L'organizzazione e il funzionamento della società sono regolate dalle norme	
	qui riportate, che contengono anche l'indicazione dell'attività che	
	costituisce l'oggetto sociale.	
	Statuto cooperativa "DUE SOLI Società Cooperativa sociale"	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE - SEDE – DURATA	

	Art. 1 (Costituzione e denominazione)	
	E' costituita ai sensi della Legge 381/1991, con sede nel Comune di Lucca	
	la Società cooperativa denominata "DUE SOLI Società Cooperativa sociale" .	
	Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile e	
	dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili,	
	le norme sulle società a responsabilità limitata.	
	La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'Organo amministrativo,	
	succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.	
	Art. 2 (Durata)	
	La Cooperativa ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050	
	(duemilacinquanta) e potrà essere prorogata con deliberazione	
	dell'Assemblea, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.	
	TITOLO II	
	SCOPO – OGGETTO	
	Art. 3 (Scopo mutualistico)	
	La Cooperativa, conformemente all'art. 1 della Legge 381/1991, non ha	
	scopo di lucro e si propone di sviluppare e svolgere attività nel settore dei	
	servizi sociali perseguendo l'interesse generale della comunità alla	
	promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini e sviluppando tra	
	essi lo spirito mutualistico e solidaristico attraverso la gestione di servizi	
	socio-sanitari ed educativi orientati in via prioritaria, ma non esclusiva, alla	
	risposta ai bisogni di persone handicappate con ritardi di apprendimento, di	
	persone anziane, malate o giunte alla fase terminale della loro esistenza,	
	minori e persone in condizioni di disagio sociale.	

	La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità	
	senza fini di speculazione privata ed ha per scopo quello di perseguire in	
	forma mutualistica l'autogestione dell'impresa che ne è l'oggetto dando	
	continuità di occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni	
	economiche, sociali e professionali. Ai fini del raggiungimento degli scopi	
	sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore	
	rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, o in qualsiasi altra	
	forma ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale.	
	Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono	
	disciplinate da un apposito regolamento ai sensi dell'articolo 6 della legge 3	
	aprile 2001, n. 142.	
	Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici, gli	
	Amministratori devono rispettare il principio di parità di trattamento nei	
	confronti dei soci. In funzione della quantità e della qualità dei rapporti	
	mutualistici, la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella	
	ripartizione dei ristorni.	
	La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi non soci.	
	Art. 4 (Oggetto sociale)	
	Considerata l'attività mutualistica della Società, così come definita	
	all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più	
	oltre determinati, la Cooperativa ha come oggetto:	
	- l'attività di assistenza infermieristica, sanitaria e socio sanitaria a carattere	
	domiciliare, oppure realizzata entro centri di servizio appositamente allestiti	
	messi a disposizione da enti pubblici o privati;	
	- l'attività di servizi d'assistenza domiciliare;	

	- la gestione di strutture d'accoglienza per persone anziane autosufficienti e	
	non, nonchè la gestione di servizi integrati per residenze protette ed assistite;	
	- la gestione di servizi e centri di riabilitazione psico/fisica;	
	- l'attività di servizi di pulizia e/o sanificazione di locali;	
	- la gestione di centri diurni ed altre strutture con carattere animativo e	
	finalizzate al miglioramento della qualità della vita nonchè altre iniziative	
	per il tempo libero, la cultura ed il turismo sociale;	
	- l'attività di reperimento per conto di persone non autosufficienti o per	
	conto delle loro famiglie di badanti con formazione, consulenza, ricerca,	
	atte allo scopo di risolvere le esigenze sociali e sanitarie delle famiglie	
	assistite, anche con supporto alle attività legate al mantenimento di tali	
	servizi alla persona;	
	- l'attività di sensibilizzazione ed animazione delle comunità locali entro cui	
	opera al fine di renderle più consapevoli e disponibili all'attenzione ed	
	all'accoglienza delle persone in stato di bisogno;	
	- l'attività di promozione e rivendicazione dell'impegno delle istituzioni a	
	favore delle persone deboli e svantaggiate e l'affermazione dei loro diritti;	
	- l'attività di assistenza intra ed extra scolastica per minori portatori di	
	handicap;	
	- la gestione di sistemi di servizi educativi per la prima e seconda infanzia e	
	per l'adolescenza; in particolare asili nido, baby parking, centri di	
	aggregazione giovanile, ludoteche;	
	- la gestione di laboratori d'attività educative, espressive e manuali per	
	bambini, ragazzi e adulti anche mediante l'utilizzo di materiali	
	ecosostenibili;	

	- la gestione di strutture d'accoglienza per bambini e adolescenti, sia diurne	
	sia residenziali sia per il periodo estivo;	
	- l'attività d'animazione in strutture, scuole o al domicilio dei minori, sulla	
	base di specifici progetti socio – educativi con particolare attenzione alla	
	promozione della necessità del rispetto dell'ambiente;	
	- le attività di servizi di sostegno educativo e scolastico sia a domicilio sia in	
	strutture pubbliche o private;	
	- l'attività di promozione d'argomenti socio-pedagogici e culturali	
	principalmente a sostegno dell'infanzia, della famiglia, del ruolo genitoriale	
	attraverso incontri, convegni, corsi e manifestazioni culturali;	
	- la gestione del servizio mensa legato alle attività svolte;	
	- la progettazione, la programmazione, la sovrintendenza, il coordinamento	
	e la conduzione diretta di servizi di assistenza all'infanzia a carattere	
	domiciliare e/o in apposite ed idonee strutture operative;	
	- la gestione di attività di carattere socio-culturale, socio educativo,	
	pedagogico, ricreativo e di animazione rivolte in particolare al mondo	
	giovanile, anche allo scopo di prevenire ogni causa o manifestazione di	
	disagio e di devianza sociale nonché la gestione di servizi di aiuto e	
	sostegno alla persona e/o alla famiglia;	
	- la progettazione, la programmazione, la sovrintendenza, il coordinamento	
	e la conduzione diretta di attività educative e di formazione nel quadro	
	dell'assistenza rivolta a fasce deboli, in conformità a quanto stabilito dalla	
	normativa del settore;	
	- la gestione di servizi ausiliari od integrativi delle attività sopraindicate,	
	nonché innovativi rispetto alle stesse.	

	In relazione a ciò la Cooperativa può gestire stabilmente o	
	temporaneamente, in conto proprio o per conto terzi:	
	- le attività e servizi socio sanitari ed educativi;	
	- l'attività di sensibilizzazione e attuazione di progetti inerenti	
	all'intercultura e all'handicap;	
	- l'integrazione scolastica e supporto tecnico didattico alle scuole;	
	- servizi di consulenza e attività di sostegno alle strutture didattiche,	
	istituzionali e private;	
	- le attività di socializzazione, assistenza, animazione e intrattenimento in	
	tutte le strutture pubbliche e private, con precisi scopi didattico-pedagogici;	
	- l'attività di sostegno nei reparti di pediatria con bambini affetti da gravi	
	patologie o malati terminali;	
	- le attività rivolte ai minori in stato d'abbandono o con devianza già	
	strutturata, nonché di soggetti a rischio di coinvolgimento o coinvolti in	
	attività di rilevanza penale;	
	- l'attività di spazi destinati a bambini e bambine, con orari ridotti e/o	
	frequenze diversificate, comunque denominati, con proposte di interventi	
	ludicomusicale e di socializzazione e più in generale, dedicate al benessere	
	del bambino, anche con l'utilizzo di materiali ecosostenibili;	
	- servizi educativi domiciliari;	
	- servizi di assistenza, sostegno e riabilitazione da fornirsi domiciliarmente	
	o presso scuole, ospedali e altre strutture di accoglienza;	
	- le attività, servizi e centri socio-educativi;	
	- centri diurni e residenziali di accoglienza e socializzazione;	
	- servizi socio-educativi per persone disabili;	

	- servizi socio-educativi rivolti a minori e giovani in situazioni di disagio	
	sociale;	
	- servizi rivolti a cittadini e cittadine immigrati;	
	- centri diurni e altre strutture con carattere animativo finalizzate al	
	miglioramento della qualità della vita, nonché altre iniziative per il tempo	
	libero, la cultura e il turismo sociale;	
	- servizi di promozione al legame tra generazioni diverse;	
	- le attività di sensibilizzazione ed animazione alla comunità locale al fine di	
	renderla più consapevole e disponibile all'attenzione ed accoglienza delle	
	persone in stato di bisogno;	
	- le attività di promozione e rivendicazione dell'impegno delle istituzioni a	
	favore delle persone più deboli e svantaggiate e l'affermazione dei loro	
	diritti;	
	- laboratori musicali;	
	- ludoteche, animazione, ricreativo-culturale;	
	- servizi di promozione dell'autonomia;	
	- servizi di prevenzione dell'emarginazione;	
	- servizi di preformazione, ricerca, consulenza, formazione e orientamento	
	professionale;	
	- servizi di organizzazione del tempo libero con gestione di eventi musicali	
	e teatrali;	
	- le attività di promozione e organizzazione del turismo sociale,	
	privilegiando escursioni in parchi naturali, giardini storici, oasi verdi etc.;	
	- le attività e servizi di riabilitazione;	
	- l'attività di assistenza infermieristica e sanitaria a carattere domiciliare,	

	oppure realizzata presso centri di servizio appositamente allestiti, o messi a	
	disposizione da enti pubblici o privati;	
	- servizi domiciliari di assistenza, sostegno e riabilitazione effettuati tanto	
	presso la famiglia, quanto presso scuole, ospedali e altre strutture di	
	accoglienza;	
	- le attività ausiliarie a quelle di assistenza consistenti in spese a domicilio,	
	disbrigo pratiche burocratiche, acquisto e consegna a domicilio di	
	medicinali, ecc.	
	- servizi di cura dell'ambiente domiciliare;	
	- l'attività di teleservizio, teleassistenza e telecontrollo;	
	- strutture di accoglienza per persone anziane autosufficienti e non, nonché	
	di servizi integrati per residenze protette;	
	- asili nido, scuole materne di spazi gioco e colonie, di mense scolastiche ed	
	aziendali;	
	- l'attività di ricerca pedagogica, ricerca nell'ambito della prevenzione e	
	cura dell'handicap, ricerca musicoterapica ed arteterapica;	
	- l'attività di orientamento e recupero scolastico e professionale;	
	- l'attività di orientamento riabilitativo;	
	- l'attività di selezione, sostegno e consulenza: pedagogica e psicologica.	
	Tali attività sono attuabili nei diversi settori di applicazione: settore	
	socio-assistenziale; settore scolastico-educativo e settore clinico-sanitario.	
	L'utenza di tali servizi é composta da individui (di tutte le età, di qualsiasi	
	Sesso, razza e religione), famiglie, gruppi, organizzazioni, società,	
	comunità, enti e cooperative.	
	La cooperativa offre i suddetti servizi sotto la responsabilità di personale	

	qualificato e abilitato all'esercizio della professione come previsto dagli	
	obblighi di legge vigente in materia. La cooperativa, inoltre, promuove ed	
	organizza la collaborazione con altre Associazioni, Enti, Fondazioni, che	
	perseguano finalità congruenti all'oggetto sociale.	
	Tutte le operazioni di cui sopra potranno essere effettuate anche in base a	
	convenzioni e collaborazioni con Enti pubblici e privati.	
	Nell'attuazione delle attività su indicate la Cooperative potrà:	
	- partecipare e dare adesione a Cooperative, Consorzi, Società ed imprese	
	od Associazioni ed enti che svolgono attività analoghe ed affini sia in Italia	
	che all'Estero, ed aderire ad Associazioni di assistenza e tutela del	
	movimento cooperativo mediante deliberazione del Consiglio di	
	Amministrazione; assumere lo svolgimento delle sopra menzionate attività	
	inerenti l'oggetto sociale anche a mezzo contratti di franchising da parte di	
	altre Società e/o Enti che operano nel medesimo settore;	
	- compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura	
	immobiliare, mobiliare, commerciale, finanziarie e bancarie necessarie od	
	utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque, sia indirettamente	
	che direttamente attinenti ai medesimi;	
	- assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese,	
	specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività	
	sociale;	
	- dare adesione e partecipazione ad enti ed organizzazioni economiche,	
	consortili dirette a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed	
	agevolare gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito;	
	- concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni qualsiasi altra garanzia	

	sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito degli enti cui	
	la Cooperativa aderisce, nonchè a favore di altre cooperative;	
	- effettuare raccolta di prestiti da soli soci, nei limiti e secondo i criteri	
	fissati dalla legge e dai regolamenti in materia. Le modalità di svolgimento	
	di tale attività sono definite con apposito Regolamento approvato	
	dall'Assemblea sociale;	
	- partecipare a gare di appalto, licitazioni private, aste pubbliche e private e	
	ad altre forme di trattative pubbliche e private ed intrattenere con lo Stato e	
	gli altri enti pubblici qualunque tipo di rapporto che possa permettere lo	
	sviluppo della società.	
	La Cooperativa potrà inoltre compiere tutti gli atti e negozi giuridici	
	necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali.	
	Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle	
	vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui	
	esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.	
	Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme di legge, la	
	Cooperativa potrà inoltre compiere qualunque altra attività preliminare,	
	complementare, connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché tutti gli	
	atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali.	
	Nell'attuazione delle attività su indicate la Cooperativa potrà:	
	- partecipare e dare adesione a Cooperative, Consorzi, Società ed imprese	
	od Associazioni ed enti che svolgono attività analoghe ed affini sia in Italia	
	che all'Estero, ed aderire ad Associazioni di assistenza e tutela del	
	movimento cooperativo mediante deliberazione del Consiglio di	
	Amministrazione;	

	- compiere, con l'assistenza professionale di soggetti abilitati, tutti gli atti e	
	concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare,	
	commerciale, finanziarie e bancarie necessarie od utili alla realizzazione	
	degli scopi sociali e comunque sia, indirettamente che direttamente attinenti	
	ai medesimi, con esclusione di ogni attività protetta;	
	- assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese,	
	specie se svolgono attività analoghe, e comunque accessorie all'attività	
	sociale con tassativa esclusione di qualsiasi attività di collocamento;	
	- dare adesione e partecipazione ad enti ed organizzazioni economiche,	
	consortili e fidejussorie dirette a consolidare e sviluppare il movimento	
	cooperativo ed agevolare gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito;	
	- concedere avalli cambiari, fideiussori ed ogni qualsiasi altra garanzia sotto	
	qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito degli enti cui la	
	Cooperativa aderisce, nonché a favore di altre imprese;	
	- effettuare raccolta di prestiti da soli soci, nei limiti e secondo i criteri	
	fissati dalla legge e dai regolamenti in materia, ai fini del raggiungimento	
	dell'oggetto sociale. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite	
	con apposito Regolamento approvato dall'Assemblea sociale. È in ogni caso	
	esclusa ogni attività di raccolta di risparmio tra il pubblico;	
	- costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il	
	potenziamento aziendale nonché adottare procedure di programmazione	
	pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai	
	sensi della Legge 31.1.1992, n. 59 ed eventuali norme modificative ed	
	integrative;	
	- istituire e gestire cantieri, stabilimenti, officine, impianti e magazzini,	

	necessari per l'espletamento delle attività sociali;	
	- partecipare a gare di appalto, licitazioni private, aste pubbliche e private e	
	ad altre forme di trattative pubbliche e private ed intrattenere con lo Stato e	
	gli altri enti pubblici qualunque tipo di rapporto che possa permettere lo	
	sviluppo della società.	
	La Cooperativa potrà inoltre compiere tutti gli atti e negozi giuridici	
	necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali.	
	TITOLO III	
	SOCI COOPERATORI	
	Art. 5 (Soci cooperatori)	
	Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito	
	dalla legge.	
	Possono essere soci cooperatori le persone fisiche appartenenti alle seguenti	
	categorie:	
	a) soci lavoratori che per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e	
	specializzazione possono partecipare direttamente ai lavori della	
	cooperativa e svolgere la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli	
	scopi sociali, ad essi sono richiesti i requisiti di capacità professionali (e ove	
	previsto, determinate abilitazioni professionali) adeguate allo svolgimento	
	della propria mansione, capacità di lavoro in equipe e/o in coordinamento	
	con gli altri soci e capacità di iniziativa personale in campo lavorativo e – in	
	ogni caso – approvazione dello scopo mutualistico ed adesione al medesimo	
	b) soci volontari che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente	
	per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della legge 381/91. Il numero	
	dei soci volontari, che devono essere iscritti in un apposita sezione del libro	

	soci, non può superare la metà del numero complessivo dei soci;	
	c) soci fruitori che usufruiscono direttamente o indirettamente dei servizi	
	della cooperativa. Essi devono essere iscritti in un apposita sezione del libro	
	soci.	
	Possono altresì essere socie persone giuridiche pubbliche o private nei cui	
	statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle	
	cooperative sociali.	
	Possono essere soci Associazioni ed Enti comunque costituiti che siano in	
	grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali.	
	Possono inoltre essere ammessi come soci elementi tecnici e amministrativi	
	nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della società.	
	Non possono essere soci i soggetti interdetti, inabilitati o falliti non	
	riabilitati.	
	In nessun caso possono essere soci coloro che:	
	- esercitano in proprio imprese in concorrenza con la cooperativa;	
	- partecipano a società che, secondo la valutazione dell'Organo	
	amministrativo, si trovino, per l'attività svolta, in effettiva concorrenza con	
	la cooperativa;	
	- prestano, senza espresso assenso dell'Organo amministrativo, lavoro	
	subordinato a favore di terzi esercenti imprese, in concorrenza con la	
	cooperativa, salvo che non si tratti di distacco temporaneo presso società	
	controllate o collegate.	
	Nel caso in cui il numero dei soci cooperatori sia inferiore a nove, gli stessi	
	possono essere unicamente persone fisiche	
	Art. 6 (Categoria speciale di soci)	

	La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci operatori ai	
	sensi dell'art. 2527, comma 3 del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono	
	disciplinati dal presente articolo.	
	Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso	
	superare un terzo del numero totale dei soci operatori.	
	In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse	
	al loro inserimento nell'impresa o alla loro formazione professionale,	
	soggetti in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali.	
	La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale, nei limiti di	
	legge, viene fissata dall'Organo amministrativo al momento	
	dell'ammissione.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle	
	deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare	
	altri soci.	
	I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti	
	nell'Organo amministrativo della Cooperativa e non godono dei diritti di cui	
	all'art. 2476, comma 2 e 3, del codice civile.	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 10 del presente statuto, il	
	socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi	
	momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di	
	almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale	
	che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.	
	Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale	
	categoria, oltre a quelle individuate dall'art. 11 del presente statuto:	
	a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;	

	b) la carente partecipazione alle Assemblee sociali ed ai momenti di partecipazione predisposti dalla Cooperativa;	
	c) il mancato adeguamento agli standard produttivi della Cooperativa o il rispetto degli impegni di partecipazione all'attività economica della stessa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale;	
	d) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria;	
	e) l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo e finanziario del suo inserimento nell'impresa.	
	Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo amministrativo anche prima della scadenza del periodo di formazione o di inserimento fissato al momento della sua ammissione.	
	Qualora, al termine del suddetto periodo, il socio appartenente alla categoria speciale non abbia esercitato il diritto di recesso o non sia stato escluso nei casi previsti ai precedenti commi, è ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci di cui all'art. 5 del presente statuto.	
	Il passaggio alla categoria ordinaria di socio cooperatore deve essere comunicato all'interessato e annotato a cura dell'Organo amministrativo nel libro dei soci.	
	Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non previsto nel presente titolo si applicano le disposizioni dei soci cooperatori.	
	Art. 7 (Domanda di ammissione)	
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona	

	fisica:	
	a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita,	
	cittadinanza, codice fiscale nonché, se ne ha disponibilità, indirizzo di posta	
	elettronica certificata e numero di fax;	
	b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale,	
	delle specifiche competenze e qualifiche professionali possedute;	
	c) l'ammontare della quota di capitale che propone di sottoscrivere, il quale	
	non dovrà comunque essere inferiore né superiore ai limiti di legge;	
	d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente	
	statuto, i regolamenti sociali e di attenersi alle deliberazioni legalmente	
	adottate dagli organi sociali;	
	e) l'impegno a conferire la propria opera per il conseguimento dello scopo	
	sociale, con le modalità e nei termini stabiliti dai regolamenti interni, in	
	rapporto alla quantità di lavoro disponibile in Cooperativa;	
	f) l'espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale	
	contenuta negli articoli 37 e 38 del presente statuto e di presa visione	
	effettiva del regolamento della Camera Arbitrale della Camera di	
	Commercio di Lucca.	
	Alla domanda dovranno essere allegati la fotocopia di un idoneo documento	
	di riconoscimento quali la carta d'identità, il passaporto o la patente di	
	guida, la fotocopia del tesserino del codice fiscale, la fotocopia	
	dell'eventuale certificato di attribuzione della partita Iva e la fotocopia	
	dell'eventuale permesso di soggiorno per i soci stranieri extracomunitari.	
	Fermo restando il secondo comma dell'art. 2522 del codice civile, se trattasi	
	di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti	

	b), c), d), e) ed f) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione	
	dovrà contenere le seguenti informazioni:	
	a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale,	
	il codice fiscale, la partita IVA, nonché l'indirizzo di posta elettronica	
	certificata ed il numero di fax;	
	b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda	
	contenente l'indicazione della persona delegata alla rappresentanza;	
	c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.	
	A tale domanda dovrà essere allegata la copia dell'atto costitutivo e dello	
	statuto vigente.	
	L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al	
	precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori,	
	coerenti con lo scopo mutualistico e con l'attività economica svolta.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e	
	annotata, a cura dell'Organo amministrativo, sul libro dei soci.	
	L'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di	
	rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo	
	amministrativo, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60	
	giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci	
	l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non	
	appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.	
	L'Organo amministrativo, nella relazione al bilancio, o nella nota	
	integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con	
	riguardo all'ammissione di nuovi soci.	

	Art. 8 (Obblighi del socio)	
	Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci	
	sono obbligati:	
	a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo	
	amministrativo:	
	- del capitale sottoscritto;	
	- della eventuale tassa di ammissione, mai rimborsabile, a titolo di rimborso	
	delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;	
	- del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di	
	approvazione del bilancio su proposta dell'Organo amministrativo;	
	- di una eventuale quota annua a titolo di contributi, anche straordinari, non	
	rimborsabile;	
	b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni	
	adottate dagli organi sociali;	
	c) a non aderire ad altre società che perseguano identici scopi sociali ed	
	esplichino attività concorrente, nonché a non prestare lavoro a favore di	
	terzi esercenti imprese aventi oggetto uguale od analogo a quello della	
	Cooperativa salvo espressa autorizzazione del Consiglio di	
	Amministrazione accordata in considerazione della tipologia di rapporto di	
	lavoro instaurato e delle modalità di prestazione dello stesso, nonché della	
	quantità di lavoro disponibile in Cooperativa;	
	d) a mettere a disposizione le proprie capacità professionali ed il proprio	
	lavoro in relazione al tipo ed allo stato dell'attività svolta, nonché alla	
	quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la Cooperativa, secondo	
	quanto previsto nell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato e ferme restando	

	le esigenze della Cooperativa stessa.	
	Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante	
	dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla	
	ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera	
	raccomandata alla Cooperativa.	
	Il socio è tenuto a comunicare qualsiasi altra variazione relativa alle	
	informazioni comunicate in sede di domanda di ammissione o	
	successivamente. Le suddette variazioni hanno effetto dal momento della	
	loro comunicazione alla Cooperativa.	
	Art. 9 (Perdita della qualità di socio)	
	La qualità di socio si perde:	
	1) per recesso, esclusione, decadenza, fallimento o per causa di morte, se il	
	socio è persona fisica;	
	2) per recesso, esclusione, decadenza, fallimento, scioglimento o	
	liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.	
	Art. 10 (Recesso del socio)	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi	
	sociali;	
	c) il cui rapporto di lavoro sia stato momentaneamente sospeso per cause	
	attinenti alla quantità di lavoro disponibile per la Cooperativa stessa ovvero	
	per altri motivi, da specificarsi in dettaglio in apposito regolamento;	
	d) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la cooperativa;	
	e) ne faccia esplicita richiesta ed ottenga il consenso dall'Organo	

	amministrativo.	
	Il recesso non può essere parziale.	
	La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata con	
	avviso di ricevimento alla Società. L'Organo amministrativo deve	
	esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione e trasmettere non oltre i	
	seguenti dieci giorni la relativa comunicazione al socio mediante	
	raccomandata con avviso di ricevimento; in caso di diniego il socio, entro	
	sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre	
	opposizione innanzi al Collegio Arbitrale.	
	Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla	
	comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.	
	Per i rapporti mutualistici, il recesso ha parimenti effetto dalla	
	comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda, fatto	
	salvo il periodo di preavviso eventualmente previsto nel regolamento	
	interno e/o nei contratti di lavoro instaurati.	
	Art. 11 (Esclusione)	
	L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo, oltre che nei	
	casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:	
	a) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali,	
	oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione ovvero che	
	abbia cessato il rapporto di lavoro con la cooperativa per qualsiasi ragione o	
	causa;	
	b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano	
	dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti approvati dall'Assemblea dei soci	
	o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate	

	dagli organi sociali;	
	c) che, previa intimazione da parte dell'Organo amministrativo, non	
	adempia entro 15 (quindici) giorni, al versamento del valore delle quote	
	sottoscritte o ai pagamenti di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;	
	d) che svolga o tenti di svolgere in proprio attività in concorrenza con la	
	Cooperativa o che presti la propria opera presso imprese private o pubbliche	
	che svolgono attività in concorrenza con la Cooperativa, senza l'esplicita	
	autorizzazione dell'Organo amministrativo;	
	e) che senza giustificato motivo non partecipi per più di tre volte di seguito	
	alle assemblee regolarmente convocate;	
	f) che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per reati la cui	
	gravità renda improseguibile il rapporto sociale;	
	g) che sia dichiarato interdetto, inabilitato, fallito, si sia sciolto o sia in	
	liquidazione;	
	h) che in qualunque modo danneggi materialmente la società o fomenti	
	dissidi o disordini tra i soci;	
	i) che nell'esecuzione del rapporto di lavoro ponga in essere comportamenti	
	oppure commetta gravi mancanze e/o inadempimenti tali da determinare la	
	risoluzione del rapporto di lavoro per motivi disciplinari ovvero per giusta	
	causa o giustificato motivo. Debbono tra l'altro considerarsi tali:	
	* atti di insubordinazione rispetto agli ordini di lavoro del Presidente o di	
	altre figure delegate all'organizzazione del lavoro;	
	* mancato adempimento dei compiti affidati con l'impegno, la diligenza e	
	l'applicazione necessaria ad ottenere un livello di produttività che risulti	
	nella media degli altri soci o gruppi di soci con uguali mansioni;	

	* assenza ingiustificata dal lavoro per più di tre giorni consecutivi;	
	* simulazione di malattia inesistente.	
	In questi casi di inadempimento, prima di procedere all'esclusione, il socio	
	deve ricevere dall'Organo amministrativo, a mezzo lettera raccomandata	
	A/R, una lettera di contestazione dell'illecito disciplinare e l'esclusione	
	potrà aver luogo solo dopo che sono trascorsi 5 (cinque) giorni dal	
	ricevimento da parte del socio della suddetta lettera di contestazione.	
	Nei casi indicati alle lettere b) e d), prima di procedere all'esclusione, il	
	socio deve essere invitato dall'Organo amministrativo, a mezzo lettera	
	raccomandata, a mettersi in regola e l'esclusione potrà aver luogo solo che	
	sono trascorsi 15 giorni da detto invito e sempre che il socio si mantenga	
	inadempiente.	
	L'esclusione è comunicata al socio mediante raccomandata con avviso di	
	ricevimento.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al	
	Collegio arbitrale, ai sensi degli articoli 37 e 38, nel termine di 60 (sessanta)	
	giorni dalla comunicazione di esclusione, pena la decadenza.	
	L'impugnativa della delibera di esclusione da parte del socio deve essere	
	presentata tramite atto da inviarsi alla Cooperativa a mezzo raccomandata	
	con avviso di ricevimento.	
	Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei	
	rapporti mutualistici pendenti.	
	L'esclusione comporta in ogni caso la risoluzione del rapporto di lavoro.	
	L'esclusione diventa operante dalla ricezione da parte del socio del	
	provvedimento di esclusione.	

	La decadenza è pronunciata dall'Organo amministrativo nei confronti dei	
	soci interdetti, inabilitati o falliti.	
	Art. 12 (Morte del socio)	
	In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto	
	di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente	
	rivalutate, nella misura e con le modalità di cui ai successivi articoli 13 e 14.	
	Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla	
	richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea	
	documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.	
	Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 mesi dalla data del decesso	
	dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società.	
	In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 del codice	
	civile.	
	Art. 13 (Rimborso della quota)	
	I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente delle	
	quote interamente liberate, eventualmente rivalutate.	
	La liquidazione della partecipazione sociale, eventualmente ridotta in	
	proporzione alle perdite imputabili al capitale e detratte le somme ancora	
	dovute dal socio, comprende il valore nominale delle quote e il rimborso del	
	soprapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Cooperativa	
	e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi	
	dell'articolo 2545 quinquies, comma 3, del codice civile.	
	Il rimborso delle quote ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui	
	si sono verificati il recesso o l'esclusione del socio e, comunque, in misura	
	mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.	

	Il pagamento deve essere effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.	
	Art. 14 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)	
	La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci deceduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro 1 anno dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.	
	Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'Organo amministrativo alla riserva legale.	
	I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 11, lettere b), c), d), h) e i), dovranno provvedere al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata dal regolamento.	
	La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o del pagamento della prestazione mutualistica e del rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del codice civile.	
	Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.	
	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.	

	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società	
	gli eredi del socio defunto.	
	TITOLO IV	
	SOCI SOVVENTORI	
	Art. 15 (Soci sovventori)	
	Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto,	
	possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori di cui all'articolo	
	4 della legge 31.1.1992, n. 59.	
	Art. 16 (Conferimento e quote dei soci sovventori)	
	I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in	
	natura o crediti e sono rappresentati da quote nominative trasferibili.	
	La quota ha un valore minimo pari ad Euro 10.000,00 (diecimila).	
	I conferimenti dei soci sovventori confluiscono nel fondo per il	
	potenziamento aziendale di cui al successivo articolo 20, lettera a), punto 2)	
	del presente statuto.	
	Art. 17 (Alienazione delle quote dei soci sovventori)	
	Le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite	
	esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo.	
	Il socio che intenda trasferire la quota deve comunicare all'Organo	
	amministrativo il proposto acquirente e lo stesso deve pronunciarsi entro	
	sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.	
	In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio	
	che intende trasferire la partecipazione, l'Organo amministrativo provvederà	
	ad indicarne altro gradito ovvero provvederà a rimborsare al sovventore il	
	valore della quota, così come previsto al successivo articolo 19.	

	Art. 18 (Deliberazione di emissione)	
	L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere effettuata	
	con deliberazione dell'Assemblea che determina l'importo complessivo	
	dell'emissione stessa e l'eventuale esclusione o limitazione del diritto	
	d'opzione in favore dei soci cooperatori.	
	La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono	
	attribuiti all'Organo Amministrativo ai fini dell'emissione della	
	partecipazione.	
	Art. 19 (Diritti dei soci sovventori)	
	I diritti spettanti ai soci sovventori sono così disciplinati:	
	a) il tasso di remunerazione delle quote sottoscritte è pari a due punti	
	percentuali in più del dividendo previsto per i soci cooperatori;	
	b) qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di	
	perdite, queste ultime graveranno sul fondo costituito mediante i	
	conferimenti dei sovventori solo dopo l'esaurimento del capitale dei soci	
	cooperatori;	
	c) ai soci sovventori è attribuito il diritto di eleggere un terzo dei	
	componenti l'Organo Amministrativo, qualora quest'ultimo sia collegiale;	
	d) i voti spettanti al socio sovventore sono attribuiti come segue, in	
	relazione all'ammontare dei conferimenti effettuati:	
	- 1 (uno) voto fino a 10.000 (diecimila) euro di capitale sottoscritto;	
	- 2 (due) voti oltre 10.000 (diecimila) euro e fino a 100.000 (centomila) euro	
	di capitale sottoscritto;	
	- 3 (tre) voti oltre 100.000 (centomila) euro e fino a 500.000	
	(cinquecentomila) euro di capitale sottoscritto;	

	- 4 (quattro) voti oltre 500.000 (cinquecentomila) euro di capitale sottoscritto.	
	In ogni caso i voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati in ciascuna Assemblea.	
	Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuiti per legge e il numero di voti da essi portati;	
	e) i soci sovventori hanno diritto di recedere trascorsi 5 (cinque) anni dalla loro ammissione a semplice richiesta. La decorrenza del recesso è fissata dalla data di ricezione della notifica del recesso stesso.	
	TITOLO V	
	PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE	
	Art. 20 (Elementi costitutivi)	
	Il patrimonio della Cooperativa è costituito:	
	a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:	
	1) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori, rappresentati da quote ciascuna di valore non inferiore né superiore ai limiti di legge;	
	2) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel fondo per il potenziamento aziendale.	
	b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'art. 22 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;	
	c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 8;	

	d) dalla riserva straordinaria;	
	e) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge o per	
	statuto.	
	Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per statuto, ovvero per	
	deliberazione dell'Assemblea non possono essere ripartite tra i soci né	
	durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.	
	Art. 21 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)	
	Le quote dei soci cooperatori non possono essere sottoposte a pegno o a	
	vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Società salvo il diritto	
	di recesso.	
	Art. 22 (Bilancio di esercizio)	
	L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla	
	redazione del progetto di bilancio.	
	Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per	
	l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero	
	entro 180 giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo	
	richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della	
	Società, segnalate dall'Organo amministrativo nella relazione sulla gestione	
	o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.	
	L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili	
	annuali destinandoli:	
	a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore a quella stabilita	
	dalla legge;	
	b) ai Fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione	

	previsti dalla legge in materia;	
	c) a remunerazione del capitale dei soci sovventori;	
	d) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle	
	condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31.01.92 n. 59;	
	e) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal	
	codice civile per le cooperative a mutualità prevalente;	
	L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le	
	destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili,	
	oppure a riserve divisibili tra i soci non cooperatori.	
	L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci non	
	cooperatori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità	
	prevalente.	
	Art. 23 (Ristorni)	
	L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può	
	appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo	
	consentano le risultanze dell'attività mutualistica.	
	L'Assemblea, che approva il progetto di bilancio, delibera sull'erogazione	
	dei ristorni, tenuto conto dei commi seguenti.	
	I ristorni attribuiti ai soci lavoratori, che costituiscono maggiorazione della	
	relativa retribuzione, non possono in nessun caso superare la misura del	
	trenta per cento dei trattamenti retributivi complessivi ai sensi dell'articolo	
	3, comma uno, e comma due, lettera a), della legge 3 aprile 2001 n. 142.	
	La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata	
	considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra	
	la Cooperativa ed il socio stesso, ed eventualmente secondo e secondo	

	quanto previsto da eventuali regolamenti interni della cooperativa, da	
	approvarsi ai sensi dell'articolo 2521, ultimo comma, del codice civile e da	
	predisporre a cura dell'Organo amministrativo, sulla base dei seguenti	
	criteri, considerati singolarmente o combinati tra loro:	
	- ore lavorate e retribuite nel corso dell'anno,	
	- qualifica professionale,	
	- compensi erogati,	
	- tempo di permanenza in Cooperativa,	
	- tipologia del rapporto di lavoro.	
	I ristorni potranno essere assegnati, oltre che mediante erogazione diretta,	
	anche sotto forma di aumento gratuito del valore delle quote detenute da	
	ciascun socio, o mediante l'attribuzione di quote di sovvenzione.	
	TITOLO VI	
	ORGANI SOCIALI	
	Art. 24 (Organi sociali)	
	Sono organi della Società:	
	a) l'Assemblea dei soci;	
	b) il Consiglio di amministrazione o amministratore unico;	
	c) il Collegio dei sindaci, se nominato.	
	Art. 25 (Funzioni dell'Assemblea)	
	L'Assemblea:	
	1) approva il bilancio e destina gli utili;	
	2) delibera sull'emissione delle quote destinate ai soci sovventori;	
	3) procede alla nomina dell'Organo amministrativo;	
	4) procede alla eventuale nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio	

	sindacale;	
	5) determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori	
	ed ai Sindaci;	
	6) delibera di compiere operazioni che comportano una sostanziale	
	modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una	
	rilevante modificazione dei di-ritti dei soci;	
	7) provvede alle modifiche dell'Atto Costitutivo;	
	8) delibera sull'eventuale erogazione del ristorno ai sensi dell'articolo 23	
	del presente statuto;	
	9) delibera l'eventuale stato di crisi aziendale;	
	10) approva il regolamento interno di lavoro, così come previsto	
	dall'articolo 6 L.142/01 e gli eventuali altri regolamenti interni;	
	11) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;	
	12) nomina i liquidatori e stabilisce i criteri di svolgimento della	
	liquidazione;	
	13) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge	
	e dal presente Statuto, nonché sugli argomenti che uno o più Amministratori	
	ovvero tanti soci che rappresentino almeno un terzo dei voti sottopongano	
	alla sua approvazione.	
	Il verbale dell'Assemblea che delibera in merito al precedente punto 7 deve	
	essere redatto da un notaio.	
	L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all'art.	
	26.	
	L'Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che l'Organo	
	amministrativo lo creda necessario, ovvero per la trattazione di argomenti	

	che tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i	
	soci sottopongano alla loro approvazione, facendone domanda scritta agli	
	Amministratori.	
	In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e	
	comunque non oltre venti giorni dalla data della richiesta.	
	Art. 26 (Convocazione dell'assemblea)	
	L'Assemblea viene convocata, dall'Organo amministrativo, con avviso	
	contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della	
	seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da	
	quello della prima. L'Assemblea è convocata presso la sede sociale, ma può	
	anche riunirsi in un luogo diverso da quello in cui si trova la sede sociale,	
	purchè in Italia.	
	L'avviso di convocazione deve essere comunicato con lettera raccomandata	
	A/R inviata ai soci o consegnata a mano almeno otto giorni prima	
	dell'adunanza.	
	In alternativa, l'Assemblea potrà essere convocata mediante comunicazione	
	trasmessa ai soci a mezzo fax o posta elettronica, ai recapiti risultanti dal	
	libro soci, a condizione che sia garantita la prova dell'avvenuto ricevimento	
	almeno otto giorni dell'Assemblea.	
	L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati	
	all'articolo 22.	
	L'Assemblea inoltre può essere convocata dall'Organo amministrativo ogni	
	volta esso ne ravvisi la necessità e deve essere convocata senza ritardo, e	
	comunque non oltre 20 (venti) giorni dalla richiesta, qualora ne sia fatta	
	richiesta scritta dal Collegio dei Sindaci o da tanti soci che rappresentino	

	almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci.	
	In assenza delle prescritte formalità per la convocazione, l'Assemblea si	
	reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i	
	soci con diritto di voto e la maggioranza degli Amministratori e dei Sindaci	
	Effettivi, se nominati. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla	
	discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente	
	informato.	
	Art. 27 (Costituzione e quorum deliberativi)	
	In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano	
	presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al	
	voto.	
	In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque	
	sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.	
	L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti o	
	rappresentati su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, fatta eccezione	
	per le deliberazioni di cui all'ultimo comma del successivo articolo 28.	
	Qualora si tratti di deliberare sulle modifiche dello statuto sociale, sullo	
	scioglimento anticipato, sulla proroga della durata, sul trasferimento della	
	sede sociale anche in altra località dello stato, sul cambiamento dell'oggetto	
	sociale, sulla nomina e sui poteri dei liquidatori, sulla trasformazione del	
	tipo e sulla fusione della società, tanto in prima quanto in seconda	
	convocazione, l'assemblea si reputa validamente costituita quando sono	
	presenti o rappresentati i 2/3 (due terzi) dei voti spettanti a tutti i soci e le	
	deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti spettanti a tutti i soci. In	
	questo caso i soci dissenzienti hanno diritto di recedere dalla Società.	

	Art. 28 (Voto e intervento)	
	Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro	
	dei soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versamenti delle	
	quote sottoscritte.	
	Ciascun socio cooperatore ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della	
	sua partecipazione.	
	Per i soci sovventori si applica il precedente articolo 19.	
	I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente	
	all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega	
	scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla	
	medesima categoria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia	
	Amministratore, Sindaco o dipendente della Cooperativa.	
	Ciascun socio cooperatore non può rappresentare più di 2 (due) soci.	
	La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.	
	Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'Assemblea	
	anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado o dagli affini entro il	
	secondo che collaborano all'impresa.	
	I soci persone giuridiche sono rappresentati in Assemblea dal loro legale	
	rappresentante oppure da altro soggetto dai medesimi designato.	
	Per le votazioni si procederà normalmente col sistema dell'alzata di mano, o	
	con altro metodo di votazione palese deliberato dall'Assemblea, legalmente	
	consentito.	
	Le elezioni delle cariche sociali avverranno, a maggioranza relativa, per	
	alzata di mano, per acclamazione o con altro sistema di votazione palese	
	legalmente deliberato dall'Assemblea.	

	Art. 29 (Presidenza dell'Assemblea)	
	L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal presidente	
	dell'Organo amministrativo ed in sua assenza dal vice presidente, ed in	
	assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col	
	voto della maggioranza dei presenti.	
	Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del	
	segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.	
	Funzione, poteri e doveri del Presidente sono regolati dalla legge.	
	Art. 30 (Amministrazione)	
	La Società è amministrata, con scelta da adottarsi dall'Assemblea dei soci al	
	momento della nomina, da un Amministratore unico o da un Consiglio di	
	Amministrazione composto da un numero di consiglieri variabile da 3 (tre) a	
	7 (sette), eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci, che ne determina di volta	
	in volta il numero.	
	Qualora la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione,	
	questo elegge nel suo seno il Presidente ed il Vicepresidente.	
	L'Amministratore unico o la maggioranza dei componenti il Consiglio di	
	amministrazione è scelta tra i soci cooperatori, oppure tra le persone	
	indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.	
	Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a	
	tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per	
	l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica. Essi	
	sono rieleggibili.	
	Art. 31 (Compiti dell'Organo amministrativo)	
	L'Organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione	

	della Società, esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dei soci dalla legge	
	o dal presente statuto.	
	Nel caso di nomina di un Consiglio di Amministrazione, gli amministratori	
	possono delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie	
	previste dall'articolo 2381 del codice civile, nonché di quanto previsto	
	dall'articolo 2544 del codice civile in materia di ammissione, recesso ed	
	esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici	
	con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato	
	esecutivo formato da alcuni amministratori, determinandone il contenuto, i	
	limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.	
	Perlomeno ogni 3 (tre) mesi gli organi delegati devono riferire agli	
	amministratori e al Collegio Sindacale, se esistente, sul generale andamento	
	della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di	
	maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla	
	Cooperativa e dalle sue controllate.	
	Il Consiglio di Amministrazione può inoltre nominare il Direttore ed i	
	Comitati Tecnici anche fra estranei, stabilendone la composizione, le	
	mansioni ed eventualmente i compensi.	
	E' nei compiti del Presidente convocare il Consiglio di Amministrazione,	
	fissare l'ordine del giorno, coordinare i lavori e provvedere affinché i	
	consiglieri siano informati sulle materie iscritte all'ordine del giorno.	
	Art. 32 (Convocazioni e deliberazioni)	
	Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte	
	nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta	
	domanda da almeno un terzo dei consiglieri.	

	La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da	
	spedirsi non meno di 5 giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a	
	mezzo telegramma, in modo che i Consiglieri e Sindaci Effettivi ne siano	
	informati almeno un giorno prima della riunione.	
	Funge da segretario del Consiglio di Amministrazione il Direttore, se	
	nominato, un amministratore o un soggetto non socio appositamente invitato.	
	L'amministratore che senza giustificato motivo risulta assente a più di due	
	sedute consecutive del Consiglio di Amministrazione decade	
	immediatamente dal suo incarico.	
	Nel caso di inerzia o impossibilità del Presidente, la convocazione può	
	essere fatta anche dal Vicepresidente e nel caso di sua impossibilità o	
	inerzia anche dall'Amministratore in carica più anziano.	
	Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide quando vi	
	intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti. In caso di	
	parità di voti la deliberazione proposta si intende approvata o non approvata	
	a seconda di come ha votato chi presiede la seduta.	
	Ogni amministratore deve dare notizia agli altri amministratori ed al	
	Collegio Sindacale, se nominato, di ogni interesse che, per conto proprio o	
	di terzi, abbia in una determinata operazione della Società, precisandone la	
	natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di Amministratore	
	Delegato deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della	
	stessa il Consiglio di Amministrazione.	
	Gli amministratori devono inoltre astenersi dal votare per le deliberazioni	
	riguardanti operazioni nelle quali siano interessati per conto proprio o di	

	terzi o lo siano loro parenti o affini fino al terzo grado.	
	Art. 33 (Integrazione del Consiglio)	
	In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più componenti il Consiglio di	
	Amministrazione, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti	
	dall'articolo 2386 del codice civile, non ricorrendo tuttavia la necessità di	
	approvazione da parte del Collegio Sindacale qualora quest'ultimo non sia	
	nominato, purché la maggioranza resti costituita da amministratori nominati	
	dall'assemblea.	
	Se viene meno la maggioranza dei componenti il Consiglio di	
	Amministrazione, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea	
	perché provveda alla sostituzione dei mancanti gli Amministratori così	
	nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.	
	In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore unico o di tutti i	
	componenti il Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea deve essere	
	convocata d'urgenza dal Collegio Sindacale, se nominato, il quale può	
	compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di	
	mancanza del Collegio sindacale l'assemblea può essere convocata da ogni	
	socio.	
	Art. 34 (Compensi agli Amministratori)	
	Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti all'Amministratore	
	unico o ai componenti il Consiglio di Amministrazione e ai membri del	
	Comitato Esecutivo, se nominato.	
	Spetta all'Organo amministrativo, sentito il parere del Collegio Sindacale,	
	se nominato, determinare la remunerazione dovuta a singoli Amministratori	
	investiti di particolari cariche.	

	L'Assemblea può anche riconoscere agli Amministratori un trattamento di	
	fine mandato.	
	Art. 35 (Rappresentanza)	
	L'Amministratore unico o il Presidente del Consiglio di amministrazione	
	hanno la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.	
	Egli può rilasciare procure per ricorsi e controricorsi alla Suprema Corte di	
	Cassazione nonché per l'assistenza e rappresentanza legale della Società	
	davanti a qualunque altro organo giurisdizionale e amministrativo. Può	
	altresì, riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo rilasciando,	
	con la sua sola firma, liberatorie quietanze ad Enti pubblici e soggetti privati.	
	La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe	
	conferite, anche ai Consiglieri Delegati, se nominati. Il Consiglio di	
	Amministrazione può nominare Direttori Generali, Institori e Procuratori	
	Speciali.	
	In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui	
	attribuiti spettano al Vicepresidente, la cui firma costituisce piena prova	
	dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.	
	L'Amministratore unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione,	
	nei limiti delle deleghe agli stessi conferite, potranno conferire speciali	
	procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri consiglieri oppure ad	
	estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.	
	Art. 36 (Collegio sindacale)	
	Il Collegio Sindacale, se obbligatorio per legge o se comunque nominato	
	dall'Assemblea, si compone di tre membri effettivi e due supplenti, eletti	
	dall'Assemblea tra i soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla legge.	

	Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea.	
	I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data	
	dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo	
	esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.	
	La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'Assemblea all'atto	
	della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.	
	Il Collegio Sindacale, quando nominato, esercita anche la revisione legale	
	dei conti ed è quindi integralmente composto da revisori legali in possesso	
	dei requisiti di legge.	
	Nel caso in cui non vi sia obbligo di nomina del Collegio Sindacale e la	
	società non abbia comunque provveduto a tale nomina, può essere nominato	
	un revisore legale dei conti in possesso dei requisiti di legge.	
	TITOLO VII	
	CONTROVERSIE	
	Art. 37 (Conciliazione stragiudiziale e arbitrato)	
	Qualsiasi controversia inerente ai rapporti sociali o al trasferimento delle	
	partecipazioni sociali, rientrando tra quelle per le quali la legge ammette la	
	conciliazione stragiudiziale, dovrà essere oggetto di un tentativo di	
	conciliazione, a mezzo dell'organismo di conciliazione costituito presso la	
	Camera di Commercio di Lucca; l'organismo competente applicherà il	
	proprio regolamento di procedura.	
	Ogni controversia non risolta tramite conciliazione, entro 60 giorni	
	dall'inizio di questa procedura o nel diverso periodo che le parti concordino	
	per iscritto, sarà devoluta alla cognizione degli arbitri.	
	Sono devolute alla cognizione di Arbitri rituali secondo le disposizioni di	

	cui al D. Lgs. n. 5/2003, nominati con le modalità di cui al successivo	
	articolo 38, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico	
	Ministero:	
	a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Società che abbiano ad	
	oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la	
	qualità di socio;	
	b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari;	
	c) le controversie promosse da Amministratori, Liquidatori o Sindaci, o nei	
	loro confronti.	
	La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie	
	di soci, anche non cooperatori.	
	La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di	
	adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci.	
	L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore, Sindaco o	
	Liquidatore è accompagnata dall'espressa adesione alla clausola di cui al	
	comma precedente.	
	L'arbitrato è amministrato secondo le norme contenute nel Regolamento	
	della Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Lucca.	
	Art. 38 (Arbitri e procedimento)	
	Gli Arbitri sono in numero di:	
	a) uno, per le controversie di valore inferiore ad Euro 500.000	
	(cinquecentomila). Ai fini della determinazione del valore della controversia	
	si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli artt. 10	
	e seguenti del codice di procedura civile;	
	b) tre, per le altre controversie.	

	Nei casi di controversie con valore indeterminabile, il numero degli arbitri è	
	deciso dal Consiglio arbitrale della Camera Arbitrale della Camera di	
	Commercio di Lucca.	
	Gli arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore e sono nominati	
	dalla Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Lucca.	
	In difetto di designazione sono nominati dal Presidente del tribunale nella	
	cui circoscrizione ricade la sede della società.	
	La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci, deve	
	essere comunicata alla Società, fermo restando quanto disposto dall'articolo	
	35, comma uno, D. Lgs. n. 5/2003.	
	Gli arbitri decidono secondo diritto ed il lodo è impugnabile anche a norma	
	dell'articolo 829, secondo comma, del codice di procedura civile quando per	
	decidere abbiano conosciuto di questioni non compromettibili ovvero	
	l'oggetto del giudizio sia costituito dalla validità di delibere assembleari.	
	Gli arbitri decidono nel termine di centottanta giorni dalla prima	
	costituzione dell'organo arbitrale, salvo che essi chiedano una proroga al	
	Consiglio arbitrale della Camera Arbitrale della Camera di Commercio di	
	Lucca, per non più di una sola volta, nel caso di cui all'articolo 35, comma	
	secondo, D. Lgs. n. 5/2003, nel caso in cui sia necessario disporre una	
	C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla	
	completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.	
	Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria	
	al rispetto del contraddittorio. Gli arbitri, in ogni caso, devono fissare	
	un'apposita udienza di trattazione.	
	Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate da	

	entrambe le parti, con vincolo di solidarietà.	
	Al termine della procedura arbitrale, le spese dell'arbitrato saranno	
	addebitate a carico della parte soccombente, salva diversa motivata	
	decisione dell'arbitro.	
	La soppressione e la modifica della presente clausola compromissoria deve	
	essere approvata con delibera dei soci, con la maggioranza di almeno due	
	terzi del capitale sociale.	
	I soci assente o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni,	
	esercitare il diritto di recesso.	
	Per ogni ulteriore questione non esplicitamente prevista nel presente e nel	
	precedente articolo, la procedura arbitrale è disciplinata dalle norme	
	contenute nel Regolamento arbitrale della Camera Arbitrale della Camera di	
	Commercio di Lucca in vigore al momento della produzione della domanda.	
	TITOLO VIII	
	SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE	
	Art. 39 (Scioglimento anticipato)	
	L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più	
	Liquidatori scegliendoli preferibilmente tra i soci e stabilendone i poteri .	
	Art. 40 (Devoluzione patrimonio finale)	
	In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante	
	dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:	
	- a rimborso delle quote effettivamente versate dai soci sovventori,	
	eventualmente rivalute a norma del precedente articolo 22, lettera d) e dei	
	dividendi deliberati e non ancora corrisposti;	
	- a rimborso delle quote effettivamente versate dai soci cooperatori,	

	eventualmente rivalutate a norma del precedente articolo 22, lettera d) e dei	
	dividendi deliberati e non ancora corrisposti;	
	- ai Fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione,	
	TITOLO IX	
	DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	Art. 41 (Regolamenti)	
	Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per	
	disciplinare i rapporti tra la società ed i soci determinando criteri e regole	
	inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo,	
	oltre al regolamento di cui all'articolo 6 della legge 142/2001, potrà	
	elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente	
	all'approvazione dell'Assemblea dei soci con le maggioranze previste dal	
	precedente art. 27. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti	
	l'ordinamento e le mansioni dei Comitati Tecnici, se verranno costituiti.	
	Art. 42 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)	
	I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di	
	devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili	
	annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.	
	In particolare ai sensi dell' articolo 2514 del codice civile la Cooperativa:	
	a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo	
	dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al	
	capitale effettivamente versato;	
	b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai	
	soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo	

	previsto per i dividendi;	
	c) non potrà distribuire riserve fra i soci operatori;	
	d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della cooperativa, l'intero	
	patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi	
	eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo	
	sviluppo della cooperazione previsti dalle leggi in materia.	
	Art. 43 (Rinvio)	
	Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di	
	legge sulle società cooperative.	
	Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la	
	“disciplina delle società cooperative”, a norma dell'art. 2519 si applicano, in	
	quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata.	
	Le spese del presente atto fanno carico alla costituita società.	
	Le parti di questo atto consentono il trattamento dei propri dati personali ai	
	sensi della legge vigente; gli stessi potranno essere inseriti in banche dati,	
	archivi informatici e sistemi telematici solo per fini connessi al presente	
	atto, dipendenti formalità ed effetti fiscali connessi.	
	Del presente atto scritto da me Notaio su dodici fogli	
	per facciate quarantasette e fin qui della presente ho dato lettura ai costituiti	
	che lo approvano e lo sottoscrivono con me Notaio alle ore diciassette e	
	minuti trenta.	
	Firmato: Sara Quilici, Federico Micheli, Romagnoli Rosella e Francesca De	
	Santis Notaio.	

47 di 47